



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
*Medaglia d'oro al merito civile*  
**(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

\*\*\*\*\*

N° 108 Reg.

del 25/11/2022

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN  
VIDEOCONFERENZA**

**Oggetto: Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel procedimento di merito innanzi al Tribunale di Palermo proc. n. 10590/2022 R.G. Trib. Palermo - udienza 06/12/2022; promosso dal Gen.le Brignone Giacomo contro il Comune di Lampedusa e Linosa.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore: **13:40** e seguenti, in videoconferenza nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Videoconferenza</b>
<b>Dott. Mannino Filippo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>		
<b>Sig. Lucia Attilio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>X</b>		
<b>Arch. Di Maria Pietro</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>	
<b>Dott. Di Piazza Aldo</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>	
<b>Sig.na Palmisano Roberta</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>		

**Presenti n° 03 Assenti n° 02**

Presiede il Sindaco **Dott. Filippo Mannino**;

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale reggente, **Dott. Vito Antonio Bonanno**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

**Oggetto: Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel procedimento di merito innanzi al Tribunale di Palermo proc. n. 10590/2022 R.G. Trib. Palermo - udienza 06/12/2022; promosso dal Gen.le Brignone Giacomo contro il Comune di Lampedusa e Linosa.**

***LA GIUNTA MUNICIPALE***

**Vista** la delibera di G.M. n.52 del 28/06/2022 di Approvazione regolamento per lo svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza;

**Vista** la proposta allegata al presente atto;

**Visti** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

**Ritenuto** dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

**DELIBERA**

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

**DELIBERA**

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
(Provincia di Agrigento)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Oggetto:** *Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel procedimento di merito innanzi al Tribunale di Palermo proc. n. 10590/2022 r.g. Trib. Palermo – udienza 6/12/2022; promosso dal gen. Brignone Giacomo contro il Comune di Lampedusa e Linosa*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI**

**Visto** il proc. N. 10590/2022 r.g. Trib Palermo, incardinato a seguito della opposizione all'atto di precetto presentata al CGA dal Generale Dott. Giacomo Brignone, rappresentato e difeso dall'A vv. Angelo Cacciatore;

**Considerato**, che l'opposizione da parte di Brignone Giacomo è stata formulata avverso l'atto di precetto del 26/07/2022 proposto dal Comune di Lampedusa e Linosa, con il quale si intimava il pagamento delle spese legali per € 4.000,00 oltre oneri ed oltre le spese di precetto, relative alla sentenza n. 69 del 2022 resa dal CGA in favore del Comune di Lampedusa e Linosa a carico di Brignone Giacomo.

**Dato atto** che, in data 09/08/2022 prot. n.13177 copia della opposizione all'Atto di Precetto è stata trasmessa dall'Avv. Francesca Picone, quale difensore dell'Ente nel precedente giudizio, a mezzo pec a questo Comune;

- **che** quest'ultimo con pec del 08/08/2022 e pec del 23/08/2022, ha rappresentato la necessità di una costituzione in giudizio dell'Ente, al fine di far rilevare al Tribunale di Palermo che il Sig. Brignone è inadempiente e, quindi, tenuto al pagamento delle spese di soccombenza;
- **Che, ancora**, l'Avv. Picone con propria pec del 14/11/2022, ha formulato una richiesta di pagamento di compensi per € 500.00 oltre oneri, nonché oltre spese di soccombenze eventualmente liquidate dal Tribunale a carico di controparte previo scomputo della somma di € 500.00 oltre oneri che verrà rimborsata all'ente;

**Considerato** che il Comune di Lampedusa e Linosa non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

**Considerata**, pertanto, la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**Considerato che** gli onorari dell'avvocato sono stati stimati in € 593,00 **comprensivo spese generali e CPA**, salvo integrazioni in base all'andamento della causa, quale compenso per proporre opposizione all'Atto di Precetto presentata al CGA dal Generale Dott. Giacomo Brignone, rappresentato e difeso dall'A vv. Angelo Cacciatore, per la conferma della sentenza n. 69 del 2022 resa dal CGA in favore del Comune di Lampedusa e Linosa a carico di Brignone Giacomo, e che la relativa spesa può essere imputata sul bilancio gestionale 2022/2024, esercizio 2022 in esercizio provvisorio, al capitolo 12400;

**Visto** l'allegato schema di disciplinare recante le condizioni ed i termini di affidamento dell' in carico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223 , convertito con legge n. 248/2006, dell' im porto massimo del compenso da corrispondere al professionista in caricato, inclusi IVA , CPA, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

**Preso atto** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

**Vista** la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 8631 3/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che "*tenuto conto del rinvio dinamico della normati va statale speciale della L.R. n.12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n.50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso*"

**Considerato** che l'Avv. Francesca Picone, ha patrocinato l'Ente nel giudizio di opposizione al Ricorso al TAR - R.G n. 00249/2016 ed innanzi al CGA di Palermo promosso dal **Gen. Dott. Giacomo Brignone**, avverso la sentenza n. 504/2019 pubblicata il 20/02/2019 del TAR di Palermo - Sezione Seconda - R.G. n. 00249/2019, e che ciò giustifica l'affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza legale in appello da parte del Responsabile del Settore VI per ragioni di opportunità e visto che l'Ente e' risultato vittorioso nel primo grado di giudizio;

**Ritenuto**, conseguentemente, di dovere assumere con successivo atto il relativo impegno di spesa per il complessivo importo di **€ 593,00 comprensivo spese generali e CPA al 4% e iva al 22%**;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Statuto Comunale.

### **PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Per quanto sopra motivato che si intende integralmente riportato e fatto proprio:**

1. di autorizzare la costituzione per *proporre opposizione all'Atto di Precetto* presentata al CGA dal Generale Dott. Giacomo Brignone, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cacciatore, per la conferma della sentenza n. 69 del 2022 resa dal CGA in favore del Comune di Lampedusa e Linosa a carico di Brignone Giacomo;
2. di autorizzare il sindaco a conferire mandato all'Avvocato **Francesca Picone**, dati sede in via Esseneto n.65 in Agrigento,;
3. di demandare al responsabile del VI settore l'adozione degli atti gestionali, ivi compreso l'impegno contabile, nonché l'aggiornamento del registro del contenzioso e la stima del rischio di soccombenza secondo le regole adottate dall'ente con delibera g.m. n. 46 del 1.6.2022;

4. di dichiarare la presente decisione di immediata eseguibilità ex art. 12, comma 2 della l.r. 4471991 stante l'urgenza di costituirsi in giudizio per non incorrere in preclusioni processuali.

Lampedusa, li / /

Il Responsabile del Settore VI  
Geom. Giuseppe Di Malta



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lampedusa,

Il Responsabile del Settore VI  
Geom. Giuseppe Di Malta



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Prenotazione impegno 20-21/2022

Lampedusa, 24/12/2022

Il Responsabile del Settore III  
Dott.ssa Giada Balsamo



**TRIBUNALE DI PALERMO**

**ATTO DI CITAZIONE**

**IN OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO**

Il Generale **Giacomo Brignone**, nato a Lampedusa il 18.11.1945 (C.F.: BRGGCM45S18E431N), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cacciatore (C.F. CCCNGL66E12A089N – PEC [angelocacciatore@pecavvpa.it](mailto:angelocacciatore@pecavvpa.it) – Fax 0916373395) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in in Palermo, via Giuseppe Sciuti, n°112, per procura in calce al presente atto

**CITA**

il **Comune di Lampedusa e Linosa**, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Picone

**a comparire**

avanti il Tribunale di Palermo, sezione e G.U. da designare, nei locali di Sue ordinarie sedute, all'udienza del 6 Dicembre 2022, ore 9 e ss., con invito a costituirsi ai sensi dell'art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in Sua contumacia, per sentire accogliere le infrascritte domande per la cui intelligenza si premette

**IN FATTO**

A seguito della sentenza del CGA n. 69 del 2022 l'Avv. Francesca Picone chiedeva il pagamento delle spese legali cui l'odierno opponente in quel giudizio era stato condannato.

Tale richiesta veniva riscontrata con pec del 10.06.2022, con la quale si invocava ex artt. 1243 e ss. c.c. la compensazione per le maggiori somme che il Comune di Lampedusa e Linosa doveva e deve al Generale Brignone. Su richiesta sempre dell'Avv. Francesca Picone si precisava con pec del 27 Giugno la fonte del credito e la sua natura.

In particolare, si comunicava quanto segue:

“... i titoli sono costituiti dalle sentenze nn. 1443/2017 e 1730/2021 emesse rispettivamente dal Tribunale di Agrigento e dalla Corte di Appello d Palermo ...”.

Inopinatamente e sorprendentemente veniva notificato in data 26 Luglio 2022 l'atto di precetto con il quale si intima il pagamento delle spese legali per un importo comprensivo di IVA e CPA di Euro 4.748,00, nonché dell'onorario dell'atto di precetto che sarebbe pari alla complessiva somma di Euro 239,20, cui aggiungere le spese di notifica del medesimo atto di precetto.

Avverso il suddetto atto di precetto si propone opposizione e a tal fine si osserva

#### IN DIRITTO

Si legge nell'atto di precetto “*che non è possibile opporre somme in compensazione stante la natura pubblica dell'ente creditore*”. Sulla base di tale rilievo, non comunicato nella corrispondenza intercorsa, il procuratore del Comune di Lampedusa e Linosa intima con atto di precetto il pagamento delle somme sopra indicate.

Orbene, è del tutto privo di fondamento e di pregio giuridico l'assunto secondo il quale nei confronti degli enti locali l'istituto civilistico della compensazione non sarebbe ammissibile.

Nessuna norma di legge prevede una siffatta limitazione per le obbligazioni che non abbiano natura tributaria, a meno che la odierna controparte non voglia ritenere che le spese legali liquidate in una controversia civile o amministrativa partecipino di tale natura o siano assimilabili alle tasse e/o imposte.

Peraltro, anche i crediti tributari sono ormai compensabili alla luce del recente art. 20 ter del D.L. n. 50/2022, che modifica l'art. 28 quater del D.P.R. n. 602/1973, superando i limiti temporali, i limiti relativi al tipo di credito compensabile e quelli riguardanti la differenza tra credito e debito residuo, vigenti prima del 16 luglio 2022.

Nella fattispecie, stante la natura non tributaria dei crediti e dei debiti, la compensazione è senz'altro applicabile, come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza e come soprattutto risulta dalla mancanza di norme specifiche che vietano o riducono l'ambito di applicabilità degli artt. 1243 e ss. c.c.

L'orientamento dei giudici contabili (Cfr. Corte dei Conti Calabria Sez. contr., Delib., 22 dicembre 2011, n. 667; Corte dei Conti Basilicata Sez. contr., Delib., 27 novembre 2013, n. 123; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., Delib., 11 marzo 2014, n. 103; Corte dei Conti Veneto Sez. contr., Delib., 20 febbraio 2017, n. 111; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 19 settembre 2017, n. 251) è nel senso che è pienamente valido ed efficace il ricorso all'istituto della "compensazione legale", in caso di crediti-debiti fra Comuni e società partecipate.

In particolare, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto con la pronuncia n. 244 del 2 maggio 2017 ha confermato la legittimità del ricorso all'istituto della compensazione in ragione della generale capacità di

diritto privato dei Comuni, se non derogata da precise disposizioni normative e se in linea con il perseguimento di finalità pubbliche: *"I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite, e, con riguardo alla compensazione, non sono previste preclusioni nell'ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali. Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall'art. 1243, 1° comma, c.c."*.

Nello stesso senso la Corte dei Conti per la Lombardia, che nel Parere n. 251/2017 ha così osservato:

*<<La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria. Ai sensi del primo comma dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale opera in presenza dei seguenti presupposti: certezza, liquidità ed esigibilità. E' evidente che in assenza dei presupposti di legge, la compensazione legale non può operare, a prescindere dalla natura dei soggetti titolari delle obbligazioni giuridiche per le quali è invocata detta modalità di estinzione. La magistratura contabile, inoltre, ha ripetutamente affermato che "gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per*

*svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite” (cfr. Lombardia/103/2014/PAR dell’11 marzo 2014, Sez. Calabria, delib. n. 667/2011).*

*Più nel dettaglio, i Giudici contabili (Lombardia/103/2014/PAR dell’11 marzo 2014 che richiama Sez. Basilicata, delib. n. 123/2013) hanno ricordato che:*

*a) già l’art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;*

*b) dalla circostanza che l’art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che “non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all’Ente locale”. In conclusione, “non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali” (Lombardia/103/2014/PAR cit.)>>.*

Quindi, la compensazione legale è pienamente ammessa fra Comune e privati e, nel caso di specie, ha determinato, sin dalla coesistenza di debiti e crediti reciproci, la estinzione del debito dell’odierno opponente, atteso che egli era ed è creditore del Comune di Lampedusa di una somma di circa

60.000,00 euro risultante dalle sentenze nn. 1443/2017 e 1730/2021 emesse rispettivamente dal Tribunale di Agrigento e dalla Corte di Appello di Palermo.

Ma non è tutto!

Il precetto presenta un errore ed una chiara e sorprendente anomalia:

- l'errore consiste nell'aver applicato il contributo spese generali all'onorario dell'atto di precetto;
- l'anomalia nel pretendere che l'onorario dell'atto di precetto venga corrisposto direttamente all'Avv. Francesca Picone, che a questo punto si è "autoproclamata" procuratore antistatario.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussiste indubbiamente il *fumus boni juris* in relazione ai motivi di opposizione.

Sussistono, altresì, i gravi motivi che impongono la sospensione atteso che nessuna somma è dovuta dall'odierno opponente, che nonostante sia creditore del Comune si troverebbe a versare allo stesso somme non dovute con difficoltà a recuperarle.

\* \* \*

Per i motivi che precedono si chiede che

#### VOGLIA IL TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- Annullare e/o revocare l'atto di precetto notificato dal Comune di Lampedusa e Linosa il 26 Luglio 2022, emettendo ogni conseguente e necessaria statuizione;

- Sospendere il titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 629/2022 emessa *inter partes* dal CGA e l'atto di precetto intimato in virtù di tale sentenza, sussistendo i presupposti di legge.

Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari.

Ai fini del contributo unificato il valore della causa è di € 5.028,39.


Palermo, 03 Agosto 2022

Avv. Angelo Cacciatore

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel procedimento di merito innanzi al Tribunale di Palermo proc. n. 10590/2022 R.G. Trib. Palermo - udienza 06/12/2022; promosso dal Gen.le Brignone Giacomo contro il Comune di Lampedusa e Linosa.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore Anziano  
Sig. ....



Il Presidente  
Filippo Mannino



Il Segretario Comunale  
Dott. Vito Antonio Bonanno  
(In videoconferenza)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del ....., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....; al .....

Lampedusa li, .....

L'addetto  
Barbera Pasquale



Il Segretario Comunale  
.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2022..;

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

Lampedusa li, 25/11/2022..;

Il Segretario Comunale

